



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-MC/26

Circ. CNI n. 421/XX Sess./2026

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Albo unico nazionale – pubblicazione dei dati personali degli iscritti - **residenza** – provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.585 del 9 ottobre 2025 – **richiesta parere al Ministero della Giustizia** – **risposta della Direzione generale degli affari interni del 7 maggio 2026** – trasmissione – considerazioni

Caro Presidente,

con la presente circolare intendiamo fare il punto sul tema della pubblicazione dei dati personali degli iscritti, - e in particolare del dato della residenza - nell'albo *on-line*, alla luce delle novità intervenute in materia¹.

Da un lato, infatti, capitano sovente istanze di iscritti che domandano al Consiglio dell'Ordine territoriale di oscurare sull'albo professionale, presente sul sito Internet, la residenza privata e, dall'altro lato, sono sorti interrogativi sulla vigente regolamentazione, alla luce del **provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 9 ottobre 2025 n.585²**.

Secondo il citato pronunciamento del Garante per la *privacy*, - reso nei confronti dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pisa - infatti, la pubblicazione sul sito web dell'indirizzo di residenza degli iscritti³ non rispetta il GDPR⁴ e realizza un illecito trattamento di dati personali, in violazione del principio di "liceità, correttezza e trasparenza."⁵

¹ Restano ferme, per tutto il resto, le indicazioni contenute nella fondamentale **circolare CNI 3 marzo 2022 n.852** ("*Albo Unico – implementazione del nuovo tracciato record di compilazione*"), pubblicata sul sito Internet istituzionale.

² V. il documento al link <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10192784>.

³ Ai sensi della legge professionale delle Professioni Infermieristiche, il dato personale da pubblicare nell'Albo di Categoria è quello del "domicilio" (v. l'art.3 del DPR n.221/1950).

⁴ *General Data Protection Regulation*, ovvero il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" n.2016/679.

⁵ Il Garante – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto - ha quindi condannato l'Ordine professionale al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 16.000,00.

In base all'innovativo orientamento del Garante per il trattamento dei dati personali, pertanto, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, **“i titolari del trattamento, anche in presenza di disposizioni dell'ordinamento nazionale che contemplino un trattamento di dati personali, devono effettuare una valutazione in merito all'effettiva necessità e proporzionalità del trattamento ai fini del perseguimento della finalità d'interesse pubblico sottesa a tali disposizioni, specialmente nei casi in cui, come quello di cui trattasi, le norme nazionali siano risalenti, non più corrispondenti al mutato contesto sociale e antecedenti al quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati.”**⁶ (ivi).

Il Garante, in sostanza, nel provvedimento relativo all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pisa, ha attribuito al singolo Ordine professionale il compito di verificare se un determinato dato personale dell'iscritto – la cui pubblicazione è prevista in base alla legge professionale di Categoria – possa e debba continuare ad essere pubblicato nell'albo *on-line*, oppure se tale pubblicazione sia in contrasto con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali degli iscritti.

⁶ Il Provvedimento del 9 ottobre 2025 dell'Autorità Garante prosegue affermando: “Con riguardo al caso di specie, deve osservarsi che l'indirizzo di residenza di una persona non è un'informazione generalmente nota al pubblico e, pertanto, dalla prospettiva di chi intenda verificare l'effettiva iscrizione all'albo di un soggetto che esercita una determinata professione, l'annotazione all'albo della stessa non può ritenersi necessaria per perseguire la finalità d'interesse pubblico sottesa alla disciplina ordinistica in materia di albi professionali (cfr. art. 61, comma 2, del Codice), che consiste nel tutelare i consociati che entrano in contatto a vario titolo con coloro che esercitano la professione, consentendo di verificare l'effettiva abilitazione professionale e l'iscrizione di tali soggetti al relativo albo. OMISSIS

Tale finalità - come, peraltro, confermato dalla stessa Federazione, che, proprio in considerazione di quanto previsto dall'art. 6, par. 3, del Regolamento, non riporta nell'albo nazionale l'informazione relativa alla residenza - può essere, invece, perseguita con modalità altrettanto efficaci ma meno pregiudizievoli per i diritti e le libertà degli interessati, vale a dire annotando esclusivamente i dati relativi al nome, al cognome, alla data e al luogo di nascita del professionista iscritto, dati questi pure contemplati dal richiamato art. 3 del d.P.R. del 5 aprile 1950, n. 221, fermo restando che soltanto l'indicazione del codice fiscale può risolvere eventuali casi di omonimia con coincidenza anche di luogo e data di nascita.

D'altra parte, né l'Ordine né la Federazione annotano nell'albo professionale il dato relativo alla 'paternità', pure ancora formalmente previsto dall'art. 3 del d.P.R. del 5 aprile 1950, n. 221, avendo disapplicato tale disposizione in ragione dell'evidente carattere anacronistico e della palese irrilevanza della stessa per il perseguimento dell'obiettivo di tutelare i consociati nei rapporti con coloro che esercitano le professioni infermieristiche.

L'annotazione sull'albo del dato personale relativa alla residenza, oltre che inutile ai fini del perseguimento della predetta finalità d'interesse pubblico, comporta anche la diffusione online di tale informazione (cfr. art. 61, par. 2, del Codice), esponendo ingiustificatamente i professionisti interessati a possibili rischi per la propria sfera individuale, che, in determinati contesti - si pensi, ad esempio, ai casi di stalking o ai crescenti episodi di aggressioni a danno dei professionisti sanitari - possono anche compromettere l'incolumità fisica degli stessi. La diffusione online di dati personali “finisce [, infatti,] per rendere tali dati personali liberamente accessibili su Internet all'insieme del grande pubblico e, di conseguenza, a un numero potenzialmente illimitato di persone” (v. sent. C-184/20, cit., par. 102), con la conseguente esposizione degli interessati anche a potenziali rischi (ibidem, par. 104), costituendo così un'ingerenza sostanziale nel diritto alla protezione dei dati personali, alla luce della quale la necessità e la proporzionalità del trattamento deve essere attentamente ponderata, nell'ambito di un bilanciamento tra, da una parte, l'interesse pubblico perseguito e che giustificerebbe una siffatta ingerenza e, dall'altra, il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati (v. ibidem, par. 110 e 111; v. anche, da ultimo, provv. 26 settembre 2024, n. 588, doc. web n. 10076453, ove si evidenzia che la pubblicazione di dati personali online, a differenza delle tradizionali forme di pubblicità, costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, poiché consente a chiunque, anche per effetto dei comuni motori di ricerca, di reperire indiscriminatamente e in tempo reale un insieme consistente di informazioni).”.

Il Consiglio Nazionale, in occasione di una richiesta proveniente dall'Ordine degli Ingegneri di Como, ha ritenuto di chiamare in causa il Ministero della Giustizia, sollecitando l'autorevole parere del Ministero Vigilante circa la dibattuta questione.

Nella circostanza, il CNI ha chiesto se – dopo la pubblicazione del provvedimento del Garante della *privacy* del 9 ottobre 2025 – gli Ordini territoriali degli Ingegneri debbano continuare a richiedere ai propri iscritti, e a pubblicare, il dato della residenza privata, oppure se – al contrario – occorra rimuovere il dato della residenza dai dati degli iscritti consultabili nell'albo *on-line* (v. la **richiesta di parere CNI** prot. n.3601 del **7 aprile 2026**, allegata).

Ad avviso del Consiglio Nazionale, infatti, trattandosi di una materia così complessa e delicata, non può essere rimesso alla valutazione discrezionale del singolo Ordine professionale⁷ la decisione se proseguire o meno con la pubblicazione sul proprio sito *web* del dato della residenza⁸, essendo necessario – all'opposto – un pronunciamento al più alto livello, che funga da guida e da linea direttiva per tutti gli Ordini provinciali degli Ingegneri.

La risposta pervenuta dalla **Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia**, con la **nota prot. m_dg.DAG.07/05/2026.0096198.U**, a firma del Direttore generale Sabrina Mostarda, qui allegata, a parere dello scrivente Consiglio, assolve in pieno a tale funzione, rappresentando una chiara indicazione e una soluzione “di sistema”⁹.

Il Ministero, dopo aver precisato che il quesito ricevuto esula dall'ambito della vigilanza esercitata, evidenzia che le questioni sollevate attengono ad “attività istituzionali demandate *ex lege* ai Consigli territoriali”.

Ciò nonostante, - prosegue - dalla lettura del provvedimento del 9 ottobre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali possono senz'altro ricavarsi “**principi di carattere generale**” che riguardano non tanto la tenuta dell'albo, “quanto la pubblicazione dei dati anagrafici in essi contenuti”.

Secondo il punto di vista del Ministero della Giustizia, - nell'affrontare il rapporto tra la legge professionale e i principi vigenti in materia di *privacy* – occorre analizzare le reali esigenze informative degli albi delle Professioni regolamentate, operando un attento bilanciamento.

In particolare, “**anche quando la legge prevede l'inserimento di determinati dati in un albo, la loro diffusione online deve rispettare i principi di minimizzazione, proporzionalità e necessità.**” (*ivi*).

Ad avviso della Direzione generale degli affari interni, Ufficio II – Ordini professionali e Albi, dalla decisione del Garante per la *privacy* “emergono **indicazioni operative di carattere**

⁷ Il quale, il più delle volte, non possiede le competenze e le risorse per effettuare tali complesse valutazioni.

⁸ Come sembra pretendere il Garante, nel provvedimento datato 9 ottobre 2025.

⁹ Ovvero, non episodica o estemporanea.



generale” (e dunque non limitate al caso specifico affrontato: l’Ordine delle Professioni Infermieristiche), le quali vanno tenute in considerazione da parte della generalità degli Ordini professionali, nel momento in cui si trovano a realizzare la *policy* sul trattamento dei dati personali degli iscritti.

Per poi concludere: nella fattispecie, sulla base delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, **“è conforme al principio di minimizzazione del trattamento, la pubblicazione dei dati strettamente necessari quali nome cognome, data e luogo di nascita, numero e anno di iscrizione, con esclusione della residenza privata del professionista (in allegato).**

Riassumendo:

- I) Il **Ministero della Giustizia**, con la **nota datata 7 maggio 2026**, a firma del Direttore generale Sabrina Mostarda, ha concordato con la linea espressa nel 2025 dal Garante per la protezione dei dati personali e dunque si è pronunciato per l’esclusione del dato della residenza privata dell’iscritto tra i dati personali pubblicabili sull’albo *on-line*¹⁰.
- II) Il Consiglio Nazionale – trattandosi di indicazione e direttiva proveniente dal Ministero Vigilante – ritiene che alla medesima debba prestarsi sollecita adesione ed esecuzione, da parte di tutti gli Ordini territoriali.
- III) Allo stesso tempo, permangono valide le esigenze che – come riportato nella citata **circolare CNI n.852/2022** – richiedono di distinguere tra **dati obbligatori** (dati personali la cui pubblicazione è richiesta dalla legge), **dati necessari** (dati il cui invio al CNI da parte degli Ordini è necessario per poter assolvere ad una serie di ulteriori comunicazioni alle Autorità pubbliche) e **dati facoltativi** (a fini di elaborazioni statistiche e di informazioni di carattere formativo-professionale sull’iscritto).
- IV) In questa ottica, sul piano operativo, **l’Ordine territoriale dovrà continuare a chiedere all’interessato** - il quale si iscrive sulla base di tale requisito¹¹ – **di fornire il dato personale della residenza**, in sede di presentazione della domanda di iscrizione all’albo.
- V) Il dato della residenza, infatti, continua a essere indispensabile a fini interni, sia in quanto occorrente per dimostrare il collegamento con il circondario dell’Ordine

¹⁰ *In primis*, dell’Ordine territoriale e, *in secundis*, sull’albo unico nazionale, gestito dal CNI. Come si vede, il parere reso dal Ministero Vigilante si concentra unicamente sull’albo professionale nel formato digitale, presente sul sito Internet istituzionale. Questo perché solamente l’albo *on-line* reca in sé quella forma di diffusione dei dati particolarmente invasiva, oggetto del provvedimento n.585 del 9 ottobre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali.

¹¹ E non in base al requisito, alternativo, del domicilio professionale (v. l’art.16 della legge 21/12/1999 n.526).

territoriale presso il quale si chiede di essere iscritto (ex art.7 RD n.2537/1925¹²), sia per permettere al Consiglio dell'Ordine medesimo i controlli di rito, - anche successivamente, nel corso della vita professionale - circa la permanenza delle condizioni, in capo all'interessato, che gli consentono di mantenere l'iscrizione presso quel determinato Ordine territoriale (ex art.3 RD n.2537/1925¹³).

- VI) In questa maniera, per un verso, resta in piedi la procedura per cui vi è la necessità, per il Consiglio dell'Ordine territoriale, di acquisire il dato della residenza (in quanto funzionale all'esame della domanda di iscrizione all'albo, nonché alla verifica del permanere delle condizioni per l'iscrizione stessa); dall'altro verso, è possibile rispettare il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali degli iscritti, **non pubblicando il dato della residenza privata nell'albo on-line¹⁴**.

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento e soddisfazione per il risultato conseguito, – in tempi ragionevolmente brevi - ritenendo che l'orientamento espresso dal Ministero della Giustizia¹⁵, attraverso il parere datato 7 maggio 2026, costituisca una precisa indicazione, atta a consentire a tutti gli Ordini territoriali degli Ingegneri di operare all'interno di un quadro di maggiore certezza giuridica e secondo criteri di razionalità e buona amministrazione.

Sarà cura del Consiglio Nazionale, sul versante operativo, fornire le opportune istruzioni alla propria area tecnica che cura la gestione della piattaforma contenente l'Albo unico nazionale, fermo restando che – essendo il popolamento del tracciato record rimesso all'autonomia

¹² Si riporta di seguito il testo dell'**art.7 RD 23/10/1925 n.2537**: “La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo da lire 2 e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
 - b) certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
 - c) certificato di residenza;
 - d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
 - e) certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;
 - f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.
- Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.”.

¹³ Si riporta di seguito il testo dell'**art.3 RD 23/10/1925 n.2537**: “L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, ..., la residenza.

La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione.”.

¹⁴ Fermo restando il fatto che la presenza di un dato nominativo all'interno dell'albo di un Ordine territoriale, in assenza del riferimento al requisito del domicilio professionale, fa presumere e intendere all'esterno che il professionista sia residente nel circondario di quell'Ordine.

¹⁵ Al di là del merito della soluzione individuata dal Ministero.


iniziativa dei Consigli degli Ordini provinciali – *l'Albo unico continuerà a mostrare i dati personali degli iscritti che gli stessi Ordini territoriali decideranno di pubblicare.*

Allo stesso tempo, si ritiene che la pubblicazione (**obbligatoria**) dei dati personali costituiti da nome e cognome, data e natura del titolo abilitante all'esercizio della professione¹⁶, numero e anno di iscrizione all'albo, unitamente al domicilio digitale (PEC), consenta all'Ordine professionale di assolvere efficacemente alla funzione pubblicistica, di particolare rilievo, di tenuta dell'albo, a fini di certezza e trasparenza verso l'utenza, circa l'appartenenza del soggetto alla Categoria professionale, con i correlati obblighi deontologici, formativi e assicurativi.

Il tutto nello spirito di leale collaborazione istituzionale che sempre guida l'azione del Consiglio Nazionale, fatta salva l'autonomia e le scelte degli Ordini territoriali in tema di tenuta dell'albo professionale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento eventualmente necessario sulla rilevante tematica, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Richiesta parere CNI del 7/04/2026;
- 2) Risposta della Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, prot. m_dg.DAG.07/05/2026.0096198.U.

MC1305Circ

¹⁶ Nonché dell'autorità che lo ha rilasciato.